



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 301

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05.12.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B

GARA DEL 21/10/2023: ASD CITTA' di POTENZA - ASD ALTA FUTSAL
Reclamo proposto da: Citta' di Potenza

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CITTA' DI POTENZA avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato di Serie B. Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all'esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta A.S.D. ALTA FUTSAL, è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione i calciatori Cappiello Giorgio (nato il 19/12/2005), Clemente Michele (nato il 08/06/200) e Mendes Amantes Allyson (nato il 16/05/1990), tutti non formati alla data di disputa dell'incontro, in numero superiore quindi a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale "Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati. In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato."

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 152 del 26/10/2023
si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D ALTA FUTSAL., la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/12/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini